



Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione e della sosta nelle strade del Comune di Venezia per interventi diffusi di asfaltatura a cura della ditta Italgas.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Società ITALGAS S.p.A ha provveduto alla sostituzione e alla manutenzione della rete e degli impianti del gas nella terraferma del Comune di Venezia;
- terminati i lavori si rende necessario procedere con l'asfaltatura definitiva dei tratti interessati dai lavori;

Considerato che:

- in data 08/08/2017 la ditta Melinato Impianti S.rl ha comunicato la necessità di procedere con i lavori di asfaltatura nelle seguenti vie; Vespucci, 21 – Indri, 10 – Linghindal, 6 – Viale San Marco, 34 e 99. Isonzo,9 – Canaletto, 24 – Barbarigo, 21 – San Mattia, 6 – Cavallotti, 64 – Cappelletto, 14 – Fiume, 64 – Tintoretto,4 – Milano, 20 – Terraglietto, 178 – Confalonieri, 11 – Miranese, 45 – Felisati, 106 – Ca' D'Oro, 7 – Delle Barene, 13 – Gatta, 124 – Scattolin, 9 – Tassini – Perlan, 20/A – Monte Boè,47 – Piranesi e Piazzetta;
- l'attuale regolamentazione della circolazione prevede il senso unico di circolazione in alcune vie e in altre il doppio senso;
- ai fini dell'esecuzione dei lavori si rende necessario provvedere alla sospensione della sosta lungo le vie e sulle aree interessate dai lavori;

Riconosciuta l'esigenza di provvedere all'asfaltatura definitiva delle aree interessate dai lavori senza interdire la circolazione veicolare e pedonale nelle vie di cui sopra;

Visti:

- la richiesta di ordinanza dirigenziale inoltrata dalla ditta Melinato Impianti S.r.l. acquisita con prot. n. 379818 del 08/08/2017;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

la circolazione nelle vie **Vespucci, 21 – Indri, 10 – Linghindal, 6 – Viale San Marco, 34 e 99 – Isonzo, 9 – Canaletto, 24 – Barbarigo, 21 – San Mattia, 6 – Cavallotti, 64 – Cappelletto, 14 – Fiume, 64 – Tintoretto, 4 – Milano, 20 – Terraglietto, 178 – Confalonieri, 11 – Miranese, 45 – Felisati, 106 – Ca' D'Oro, 7 – Delle Barene, 13 – Gatta, 124 – Scattolin, 9 – Tassini – Perlan, 20/A – Monte Boè, 47 – Piranesi e Piazzetta** è regolamentata secondo le seguenti disposizioni:

1. la circolazione lungo le vie regolate a senso unico è regolamentata secondo le seguenti disposizioni:

- 1.1 fissare il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in corrispondenza dell'area dai lavori;
- 1.2 presegnalare e segnalare i lavori in corso per i veicoli percorrenti le vie interessate dai lavori;
- 1.3 istituire il limite di velocità di 30Km/h in corrispondenza dell'area di cantiere;
- 1.4 segnalare la strettoia asimmetrica a destra o a sinistra fissando i relativi passaggi obbligatori a sinistra o a destra in relazione all'area di cantiere;
- 1.5 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di garantire l'accesso ai passi carrabili almeno dalle ore 18:00 alle ore 08:00, nonché il transito dei mezzi di soccorso ;
- 1.6 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di non interdire la circolazione veicolare
- 1.7 è fatto obbligo di garantire la continuità e la sicurezza della circolazione pedonale;

2. la circolazione lungo le vie regolate a doppio senso è regolamentata secondo le seguenti disposizioni:

- 2.1 fissare il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in corrispondenza delle aree interessate dai lavori;
- 2.2 presegnalare e segnalare i lavori in corso per i veicoli percorrenti le vie interessate dai lavori;
- 2.3 le lavorazioni saranno eseguite con modalità della circolazione analoghe a quanto previsto dalla tavola della segnaletica stradale n.64 del Decreto Ministeriale del 10/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" adeguando i limiti a quelli esistenti;
- 2.4 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di garantire l'accesso ai passi carrabili almeno dalle ore 18:00 alle ore 08:00, nonché il transito dei mezzi di soccorso;
- 2.5 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di non interdire la circolazione veicolare;
- 2.6 è fatto obbligo di garantire la continuità e la sicurezza della circolazione pedonale;

3. se le lavorazioni interessano le piste ciclabili, è fatto obbligo all'impresa esecutrice individuare un percorso alternativo con adeguata segnaletica di indirizzamento;

4. è fatto obbligo all'impresa esecutrice di non interrompere o ostacolare i servizi di trasporto pubblico locale sia su rete fissa che su gomma;

5. è fatto obbligo all'impresa esecutrice di predisporre apposito servizio di segnalamento manuale tramite movieri, quando le lavorazioni interessano aree di intersezione, al fine di non interdire il transito veicolare, e la fluidità della circolazione;

- 6. quando i lavori interferiscono con fermate del servizio di trasporto pubblico locale o isole ecologiche è fatto obbligo all'impresa di contattare la Società ACTV S.p.A. o la Società VERITAS S.p.A. con un preavviso di almeno 15gg, al fine di concordare eventuali modifiche o spostamenti alle stesse;**
- 7. il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);**
- 8. è fatto obbligo al termine di ogni giornata di lavoro di ripristinare l'ordinaria regolamentazione della circolazione;**
- 9. è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 04/03/2013;**
- 10. prescrizioni a carattere generale:**
 - 10.1 costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della ditta esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori.
 - 10.2 tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale (fax 0412746409), da parte della ditta esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
 - 10.3 costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della ditta esecutrice;
 - 10.4 costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della ditta esecutrice;
 - 10.5 costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania, a cura della ditta esecutrice;
 - 10.6 la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
 - 10.7 sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";
 - 10.8 sarà cura della ditta esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale e verticale, secondo le indicazioni della Direzione LLPP.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dal giorno 21/08/2017 e fino al giorno 21/10/2017.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile – Settore Pianificazione Mobilità e Infrastrutture e al Corpo di Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile – Settore Pianificazione Mobilità e Infrastrutture e alla Direzione Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 11 agosto 2017

IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori*

*"Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."